

AGEVOLAZIONI

Irap non versata: il versamento slitta al 30 settembre 2021

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 01](#) del **Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”), aggiunto nel corso dell'iter parlamentare di conversione (il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021), dispone la proroga dal 30 aprile al **30 settembre 2021** del termine entro cui procedere al **versamento, senza sanzioni e interessi**, dell'**Irap non versata** a seguito dell'errata applicazione delle **disposizioni di esonero** contenute nell'[articolo 24](#) del **Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

L'articolo 24 del Decreto Rilancio

L'[articolo 24 D.L. 34/2020](#) (c.d. **Decreto Rilancio**, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) ha previsto l'**esonero** dal **versamento** del **saldo Irap 2019** e della **prima rata dell'acconto Irap 2020** a favore delle **imprese** con volume di **ricavi**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) **non superiore a 250 milioni di euro** e dei **lavoratori autonomi** con compensi 2019 non eccedenti il medesimo limite.

L'agevolazione **non si applica** ad amministrazioni pubbliche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e società partecipate.

Peraltro, il **comma 3** dello stesso **articolo 24** stabilisce che il **beneficio** in esame è **vincolato** al **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea**

del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” (c.d. *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato) e successive modifiche.

Il Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

In questa sede è utile brevemente ricordare che con la ricordata **Comunicazione del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** la **Commissione europea**, per fronteggiare gli effetti negativi sull’economia derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha definito un **quadro temporaneo** (*Temporary Framework*) per le misure di **aiuto di Stato**. In particolare, la Commissione ha delineato un **meccanismo normativo** più **flessibile** in forza del quale gli **Stati membri** sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico **in deroga** alla **disciplina ordinaria** sugli **aiuti di Stato**.

Nel corso dei mesi passati, peraltro, il termine finale di efficacia del *Temporary Framework* è stata più volte posticipato (da ultimo, il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la **Comunicazione C 2021/C 34/06**, ha prorogato ulteriormente al **31 dicembre 2021** il *Temporary Framework*).

L’articolo 42-bis del Decreto Agosto

Sull’**agevolazione Irap** in esame il legislatore è intervenuto anche con il **D.L. 104/2020** (c.d. **Decreto Agosto**, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020) con cui, in particolare, ha affrontato il problema della **errata applicazione** delle **disposizioni agevolative** dettate dall’[articolo 24](#) del **Decreto Rilancio**, con specifico riferimento al **mancato rispetto** delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dal *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, stabilendo che al ricorrere di tale evenienza l’importo dell’imposta non versata dovesse essere versato **entro il 30 novembre 2020** senza applicazioni di **sanzioni** e **interessi** (**articolo 42-bis, comma 5**).

L’articolo 13-quinquies del Decreto Ristori

Sulla materia è intervenuto anche il **D.L. 137/2020** (c.d. **Decreto Ristori**, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020), il cui **articolo 13-quinquies, comma 6**, ha prorogato il termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell’Irap non versata, portandolo dal 30 novembre 2020 al **30 aprile 2021**.

Il comunicato stampa del MEF n. 87/2021

Lo scorso 30 aprile, peraltro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la diffusione di uno specifico **comunicato stampa** (n. 87/20201), aveva **anticipato** la prossima emanazione di una norma che avrebbe previsto una **ulteriore proroga**, dal 30 aprile 2021 al **30 settembre 2021**, del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del Decreto Rilancio, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal **Temporary Framework** europeo sugli aiuti di Stato.

L'articolo 01 del Decreto Sostegni

La norma annunciata dal MEF a fine aprile, quindi, è stata formalmente adottata nel novero delle nuove misure di sostegno all'economia contenute nel **Decreto Sostegni (D.L. 41/20201)**, il cui [articolo 01](#), come detto, espressamente prevede che *“all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite alle seguenti: «**30 settembre 2021**»”*.